

Roma, 30 agosto 2016

Alle Segreterie Regionali,  
Metropolitane e Territoriali  
Fp Cgil Sanità e SSAEP

**Oggetto:** informativa sugli Educatori professionali dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale che modifica i titoli del vecchio ordinamento che sono riconosciuti equipollenti.

Care compagne e cari compagni,

vi informiamo che il 23 agosto u.s. è stato pubblicato il **Decreto del Ministro della Salute 22 giugno 2016 che integra l'elenco di titoli del vecchio ordinamento che sono riconosciuti equipollenti al D.U. (ora Laurea) per la professione sanitaria di Educatore professionale.**

Qui sotto, riportiamo la nuova Tabella del DM 22/06/2016, che sostituisce quella nel DM 27/07/2000, nella quale abbiamo evidenziato tutte le modifiche/integrazioni, rispetto al testo precedente:

Sezione A – diploma universitario	Sezione B – titoli equipollenti
<p><b>Educatore professionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.</li> </ul>	<p><b>Educatore professionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984;</li> <li>– corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984; <b>NOTA: nel decreto del 2000 erano previsti solo i corsi regionali triennali ma, nella nuova formulazione, ora sono ricompresi anche i biennali (che erano originariamente previsti dal comma 3 dell'art. 1 del DM 10/02/84).</b></li> <li>– corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978;</li> <li>– corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118.</li> </ul>
	<p><b>Educatore di comunità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444.</li> </ul>
	<p><b>Educatore professionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982;</li> <li>– legge 11 novembre 1990, n. 341.</li> </ul>
	<p><b>Educatore di comunità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982;</li> </ul>

	– legge 11 novembre 1990, n. 341.
	<b>Educatore professionale animatore</b> – corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto. <b>NUOVO</b>
	<b>Operatore sociale - Educatore specializzato educatore professionale in servizio - Educatore professionale psicomotricista</b> – corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia. <b>NUOVO</b>
	<b>Educatore professionale</b> – corsi regionali triennali di formazione specifica di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte. <b>NUOVO</b>
	<b>Educatore professionale</b> – corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d’Aosta. <b>NUOVO</b>

Per completezza, poiché il nuovo decreto modifica solo l’elenco dei titoli, rimangono vigenti gli articoli 1 e 2 del DM 27/07/2000, i quali, in sintesi, dispongono:

- che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, indicati nella sezione B della tabella, sono equipollenti a tutti gli effetti di Legge, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;
- che l’equipollenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Questo provvedimento è stato adottato dopo un lavoro tecnico di approfondimento tra Ministeri, Regioni e Province Autonome, durato circa tre anni.

In tutto questo tempo, gli Educatori professionali sono stati tenuti fuori dai bandi, delle Regioni e delle Province autonome, per il riconoscimento dell’equivalenza (istituto, riconoscibile a domanda, che è riservato a quei lavoratori che non sono in possesso di titoli già riconosciuti equipollenti); ora, venuto meno questo impedimento, è attesa nei prossimi mesi l’uscita dei bandi specifici per gli Educatori professionali.

In merito, è bene ricordare che i due istituti, equipollenza ed equivalenza, sono riconoscibili solo a chi è in possesso di titoli del vecchio ordinamento ottenuti prima dell’entrata in vigore della Legge 42/1999 (17 marzo 1999).

Infine, per quanto riguarda i titoli ottenuti dopo o con altri percorsi formativi, che oggi non sono riconosciuti e dei quali abbiamo già trattato in specifiche informative precedentemente trasmesse, vi ricordiamo che siamo in attesa di risposta alla nostra richiesta sindacale unitaria di audizione al Senato sui contenuti del Disegno di Legge Iori – Binetti (DdL 2443 Senato), inviata il 12 Luglio u.s.

Alleghiamo i testi del DM 22/06/2016, del DM 27/07/2000 e Vi terremo informati sui futuri sviluppi.

Fraterni saluti, buon lavoro

**Gianluca Mezzadri**  
*Responsabile nazionale*  
*professioni sanitarie FP CGIL*